

Emendamento 5**Atidzhe Alieva-Veli**

a nome del gruppo Renew

Relazione**A9-0295/2022****Dennis Radtke**Revisione della direttiva sui comitati aziendali europei
(2019/2183(INL))**Proposta di risoluzione****Allegato – punto 1 – articolo 1 – paragrafo 4 bis***Proposta di risoluzione**Emendamento*

4 bis. Al fine di determinare il carattere transnazionale di una questione, si dovrebbe tenere conto della portata dei suoi potenziali effetti e del livello di gestione e di rappresentanza che essa comporta. Ciò comprende le questioni che, indipendentemente dal numero di Stati membri coinvolti, interessano i lavoratori in termini di portata del loro potenziale impatto, come pure le questioni che comportano il trasferimento di attività tra due o più Stati membri. Sono considerate interessate le imprese o gli stabilimenti ubicati in Stati membri diversi quando si può ragionevolmente prevedere che una questione che interessa un'impresa o uno stabilimento comporti o possa comportare nel prossimo futuro effetti su imprese o stabilimenti di altri Stati membri, anche quando le decisioni previste da un'impresa o da un gruppo di imprese sono adottate in uno Stato membro diverso da quello in cui tali effetti sono prodotti.

4 bis. Al fine di determinare il carattere transnazionale di una questione, si dovrebbe tenere conto della portata dei suoi potenziali effetti e del livello di gestione e di rappresentanza che essa comporta. Ciò comprende le questioni che, indipendentemente dal numero di Stati membri coinvolti, interessano i lavoratori in termini di portata del loro potenziale impatto ***in imprese o stabilimenti situati in almeno due Stati membri diversi***, come pure le questioni che comportano il trasferimento di attività tra due o più Stati membri. Sono considerate interessate le imprese o gli stabilimenti ubicati in Stati membri diversi quando si può ragionevolmente prevedere che una questione che interessa un'impresa o uno stabilimento comporti o possa comportare nel prossimo futuro effetti su imprese o stabilimenti di altri Stati membri, anche quando le decisioni previste da un'impresa o da un gruppo di imprese sono adottate in uno Stato membro diverso da quello in cui tali effetti sono prodotti.

Or. en

11.1.2023

A9-0295/6

Emendamento 6
Atidzhe Alieva-Veli
a nome del gruppo Renew

Relazione
Dennis Radtke
Revisione della direttiva sui comitati aziendali europei
(2019/2183(INL))

A9-0295/2022

Proposta di risoluzione
Allegato – punto 7 – articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Proposta di risoluzione

Emendamento

Lo Stato membro interessato **subordina**
tale deroga ad una preventiva
autorizzazione amministrativa o
giudiziaria.

Lo Stato membro interessato **può**
subordinare tale deroga ad una preventiva
autorizzazione amministrativa o
giudiziaria.

Or. en

11.1.2023

A9-0295/7

Emendamento 7
Atidzhe Alieva-Veli
a nome del gruppo Renew

Relazione
Dennis Radtke
Revisione della direttiva sui comitati aziendali europei
(2019/2183(INL))

A9-0295/2022

Proposta di risoluzione
Allegato – punto 8 – articolo 9 – comma 3

Proposta di risoluzione

Se è necessario che il comitato aziendale europeo svolga i suoi compiti, il comitato aziendale europeo o il comitato ristretto possono chiedere l'assistenza di esperti di sua scelta. Tali esperti possono comprendere rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello dell'Unione. Su richiesta del comitato aziendale europeo, tali esperti *partecipano* alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza.

Emendamento

Se è necessario che il comitato aziendale europeo svolga i suoi compiti, il comitato aziendale europeo o il comitato ristretto possono chiedere l'assistenza di esperti di sua scelta. Tali esperti possono comprendere rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello dell'Unione. Su richiesta del comitato aziendale europeo, tali esperti *possono partecipare* alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza.

Or. en

11.1.2023

A9-0295/8

Emendamento 8
Atidzhe Alieva-Veli
a nome del gruppo Renew

Relazione
Dennis Radtke
Revisione della direttiva sui comitati aziendali europei
(2019/2183(INL))

A9-0295/2022

Proposta di risoluzione
Allegato – punto 11 – articolo 11 bis – paragrafo 2

Proposta di risoluzione

Emendamento

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 **soppresso**
comprendono:

(a) sanzioni finanziarie proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata dell'infrazione commessa dall'impresa e che aumentano di importo in base al numero di lavoratori interessati;

(b) ordinanze che escludono l'impresa dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'UE gestiti dagli Stati membri interessati, per un periodo massimo di tre anni;

(c) ordinanze che escludono l'impresa dalla partecipazione a un appalto pubblico quale definito dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.

⁴ ***Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (testo rilevante ai fini del SEE).***

Or. en

11.1.2023

A9-0295/9

Emendamento 9
Atidzhe Alieva-Veli
a nome del gruppo Renew

Relazione
Dennis Radtke
Revisione della direttiva sui comitati aziendali europei
(2019/2183(INL))

A9-0295/2022

Proposta di risoluzione
Allegato – punto 11 – articolo 11 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

2 bis. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata dell'infrazione commessa dall'impresa e aumentano di importo in base al numero di lavoratori interessati.

Or. en

11.1.2023

A9-0295/10

Emendamento 10
Atidzhe Alieva-Veli
a nome del gruppo Renew

Relazione
Dennis Radtke
Revisione della direttiva sui comitati aziendali europei
(2019/2183(INL))

A9-0295/2022

Proposta di risoluzione
Allegato – punto 11 – articolo 11 bis – paragrafo 3

Proposta di risoluzione

Emendamento

3. *In caso di violazioni di cui al paragrafo 1 che non sono commesse intenzionalmente, le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 2, lettera a), sono sostanziali ed equivalenti a quelle previste all'articolo 83, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679⁵.*

soppresso

⁵ *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).*

Or. en

11.1.2023

A9-0295/11

Emendamento 11
Atidzhe Alieva-Veli
a nome del gruppo Renew

Relazione
Dennis Radtke
Revisione della direttiva sui comitati aziendali europei
(2019/2183(INL))

A9-0295/2022

Proposta di risoluzione
Allegato – punto 11 – articolo 11 bis – paragrafo 4

Proposta di risoluzione

Emendamento

4. *In caso di violazioni di cui al paragrafo 1 commesse intenzionalmente, le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 2, lettera a), sono sostanziali ed equivalenti a quelle previste all'articolo 83, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679.* **soppresso**

Or. en